



Il reato di usura bancaria

I criteri di calcolo dei tassi
usurari

Anatocismo ed interessi di mora

Individuazione dei responsabili
negli istituti bancari

Usura bancaria ed estorsione

Calcolo del profitto illecito
del reato

Strumenti di tutela
delle persone offese

di Cesare Parodi e Raffaella Carbone

Sommario

1. L'usura: dal fenomeno socio-criminale alla realtà bancaria	pag. 5	2.5. L'usura sopravvenuta: la l. n. 24/2001	pag. 23
1.1. Premessa: legislazione italiana e usura	pag. 5	2.5.1. L'"attualità" del problema dell'usura sopravvenuta	pag. 24
1.2. La riforma del 1996 e l'interesse protetto	pag. 6	2.6. L'usura in concreto: l'individuazione dell'interesse usurario e le operazioni escluse	pag. 26
1.3. Realtà bancaria e usura: da reato di danno a reato di pericolo?	pag. 8	2.6.1. L'individuazione dell'interesse usurario	pag. 27
1.4. Disciplina sull'usura bancaria e regolamentazione del mercato	pag. 9	2.6.2. Le operazioni escluse	pag. 29
1.5. I protagonisti del settore: Banca d'Italia e istituti di credito	pag. 10	2.7. Le conseguenze sul piano civilistico	pag. 30
2. Usura e realtà bancaria: elemento oggettivo e specificità del settore	pag. 13	2.8. La ricostruzione delle responsabilità: le indicazioni della S.C.	pag. 31
2.1. L'elemento oggettivo del reato: i principi generali	pag. 13	2.8.1. L'analisi delle strutture bancarie	pag. 32
2.2. Le indicazioni sul calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale)	pag. 14	2.8.2. Responsabilità bancaria e modelli organizzativi	pag. 33
2.2.1. Indicazioni della Banca d'Italia e valutazioni della Cassazione	pag. 16	3. L'usura bancaria e i principi generali del reato	pag. 43
2.3. In particolare: la commissione di massimo scoperto (CMS)	pag. 17	3.1. L'elemento soggettivo del reato	pag. 43
2.3.1. L'art. 2-bis del d.l. 29/1/2008 n. 185	pag. 18	3.2. Elemento soggettivo ed errore	pag. 44
2.3.2. Le indicazioni della Cassazione in tema di CMS	pag. 20	3.3. Dolo diretto e dolo eventuale	pag. 46
2.4. Il valore in chiave cronologica delle indicazioni della Banca d'Italia	pag. 22	3.4. Il momento e luogo di consumazione del reato di usura	pag. 46
		3.4.1. L'art. 644-ter c.p.	pag. 47
		3.4.2. L'usura come reato a schema duplice	pag. 48

Il reato di usura bancaria

di Cesare Parodi, magistrato

e Raffaella Carbone, dottore commercialista

1. L'usura: dal fenomeno socio-criminale alla realtà bancaria

1.1. Premessa: legislazione italiana e usura

Una completa e corretta comprensione del "fenomeno" – vero o presunto – dell'usura bancaria nell'attuale realtà italiana non può prescindere da una sintetica disamina dell'evoluzione della normativa in tema di usura.

Rispetto alla disciplina degli stati italiani preunitari, il Codice penale sardo del 1857, abroga il reato di usura; la riforma 1859 non aveva riproposto tale ipotesi di reato.

Una tendenza, di matrice squisitamente liberista, confermata dal Codice Zanardelli: non è prevista alcuna limitazione alla pattuizione di interessi convenzionali, che possono essere pertanto stabiliti anche in misura maggiore di quella legale. L'accordo in tal senso doveva per altro assumere necessariamente la forma scritta, in assenza della quale il debitore non sarebbe stato tenuto a corrispondere gli interessi.

È l'elaborazione giurisprudenziale a porsi in termini critici rispetto al sistema di tutela delineato dal legislatore, evidenziandone i limiti anche sulla spinta di istanza solidaristiche che certamente mal si conciliavano con la situazione di fatto risultante da una applicazione in senso "letterale" – e formalistico – della legge.

Proprio la giurisprudenza ipotizza la non validità del patto usurario, in conseguenza di un vizio del consenso; vizio che a sua volta troverebbe origine nello stato di necessità o di dipendenza del debitore al momento del ricorso al prestito. Ed ancora, la giurisprudenza giunge a dichiarare l'illiceità del patto usurario – anche se redatto con la forma scritta – in quanto contrario al buon costume. Un accordo, pertanto, per il quale non viene riconosciuta al creditore la possibilità di agire in giudizio per recuperare le somme concesse a condizioni usuarie.

Tali indicazioni sono di stimolo ad una serie di proposte di legge che, con differenti strumenti ed intenzioni,

tra il 1984 ed il 1910 si propongono di disciplinare il fenomeno, reintroducendo il reato di usura; proposte che tuttavia, non completeranno mai l'iter di approvazione per l'evidente mancanza di una precisa volontà politica in tal senso.

La situazione si modifica, entro certi termini – più sul piano sostanziale che su quello formale – con il ventennio fascista. Anche durante tale arco temporale non viene reintrodotta il reato di usura, anche se il problema viene affrontato con misure di polizia, fondate su interpretazioni a dir poco "fantasiose" delle discipline contemplate dall'art. 166 T.U.L.P.S. e del decreto legge 16 giugno 1927, n. 948, in tema di disciplina del prezzo delle locazioni di immobili urbani.

L'usuraio è così individuato e perseguito sulla base di inequivoche forzature del dato normativo, applicando sanzioni (quali la diffida, l'ammonizione, l'arresto e il confino) in linea teorica non destinate a tali soggetti; sanzioni; oltretutto applicate in sostanziale assenza di garanzie giurisdizionali. Non solo: l'usuraio è più un "tipo criminologico", individuato sulla base di indicatori "sociali", che un soggetto chiamato a rispondere per la violazione di specifiche e tassative norme precettive penalmente sanzionate.

L'usuraio, pertanto, è individuato e sanzionato sulla base di "voci pubbliche" come soggetto al quale sono genericamente riconducibili condotte socialmente riprovevoli, tali da non risultare in sintonia con la "morale" condivisa che lo Stato fascista voleva imporre – o quantomeno fermamente indicare – ai cittadini; tra queste rientrava il fatto di accordare prestiti ad alto interesse.

Indubbiamente l'attività di repressione posta in essere dalla Polizia è storicamente prodromica alla riviviscenza del delitto di usura nell'ambito del codice penale, che entra in vigore nel luglio 1931, con il R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398. Allo stesso modo, certamente non estraneo alla elaborazione socio-politica che porterà alla reintroduzione del reato di usura deve ritenersi l'influsso della cultura cattolica sulla società, in epoca immediatamente successiva ai Patti Lateranensi; cultura che indubbiamente proponeva un modello diretto a tutelare – per quanto possibile, nell'ambito di

rapporti di natura patrimoniale – il contraente economicamente "sfavorito".

Solo con il codice del 1930, viene introdotto espressamente il delitto di usura – con l'art. 644 c.p. – che si caratterizzava per una pena sostanzialmente modesta e per un non indifferente grado di indeterminatezza – non essendo prevista una indicazione normativa specifica sull'individuazione della cd "soglia usuraria". Un delitto che si fondava in larga misura sulla valutazione della condizione personale della vittima del reato, che doveva essere in "stato di bisogno"; condizione quest'ultima che a sua volta avrebbe dovuto essere conosciuta dall'autore del reato.

In sintesi si può quindi ritenere – come per altro emerge da una disamina delle decisioni sul tema – che anche dopo l'introduzione del reato di usura nel sistema penale il mondo bancario è stato – e non poteva che essere – **sostanzialmente estraneo** all'applicazione di tale fattispecie.

La fattispecie originariamente prevista dal codice Rocco delineava un delitto, secondo quella che era la prioritaria ricostruzione della S.C., finalizzato a punire l'usuraio quale **persona socialmente nociva**, che non cessa di essere tale, quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore.

Il legislatore del codice Rocco non aveva inteso effettuare un intervento astrattamente diretto a tutelare le classi sociali meno abbienti, quanto a delineare una

tutela di interessi di natura esclusivamente patrimoniale.

Si tratta di comprendere se oggetto della tutela potesse essere considerata solo la **sfera "patrimoniale"** della persona offesa ovvero anche **la libertà morale**. Difficilmente si può ritenere che la norma dell'art. 644 c.p. fosse destinata a tutelare interessi attinenti direttamente alla libertà morale del soggetto passivo; l'attenzione alla "libertà morale" in tale ottica rilevava in funzione di tutela rispetto all'aggressione "patrimoniale". In questo senso, la lesione della libertà morale del soggetto passivo costituiva soltanto una modalità della lesione del patrimonio e non poteva essere considerata, nell'economia della norma, come oggetto di un'autonoma considerazione. In particolare, la fattispecie sarebbe stata destinata a proteggere l'interesse del soggetto economicamente più debole a stabilire le condizioni del negozio senza essere costretto ad aderire a risoluzioni per lui dannose, nonché gli interessi relativi alla personalità dello stesso. (L. VIOLANTE, voce *Usura* (delitto di), in «Nss. dig.», Torino, 1975).

Un delitto pertanto inserito tra i reati contro il patrimonio, che finiva nondimeno per stigmatizzare negativamente condotte destinate ad incidere profondamente anche sulla libertà di autodeterminazione dell'individuo; non a caso le indicazioni della S.C. al riguardo ammettono che lo stato di bisogno, previsto dall'art. 644 c.p., avrebbe potuto essere di qualsiasi natura, specie e grado, purché tale da togliere e limitare la libertà di scelta del soggetto passivo. Non solo: viene riconosciuto uno stato di bisogno che può essere indifferentemente determinato da pericoli, da sventure ed altre cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili (Cass., 4411/1985; Cass., 4418/1982).

Il riconoscimento della tutela di interessi diversi, tutti tuttavia riconducibili al medesimo soggetto passivo, non consente di ritenere che l'usura inserita nel codice Rocco possa essere qualificata come reato plurioffensivo, dovendosi tale schema essere riconosciuto a fronte di lesioni (o pericolo di lesione) di beni riferibili a soggetti distinti.

1.2. La riforma del 1996 e l'interesse protetto

La l. n. 108/1996 ha radicalmente modificato il concetto di usura, intervenendo anche sulla scelta degli interessi da tutelare, passando da un'usura calibrata sulle esigenze di tutela del singolo debitore alla repressione di forme di usura riscontrabili nell'ambito di esercizio

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 644, C.P.

USURA *

[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o una altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri per la mediazione, un compenso usurario.

* Versione originaria Codice Rocco